

NEWSLETTER LAVORO 05 – 2014

Disegno di legge di stabilità 2015

In vista della approvazione definitiva del disegno della legge di Stabilità, attualmente all'esame delle Camere, diamo notizia dei provvedimenti più significativi e attinenti l'ambito operativo dello Studio.

Articolo 4 - Stabilizzazione bonus 80 euro

Come annunciato, è prevista la stabilizzazione del Bonus 80 euro, ovvero l'attribuzione di un credito di 80 euro mensile ai lavoratori dipendenti che rispettino i seguenti requisiti e a patto risulti imposta a debito dopo aver scomputato dall'imposta lorda le sole detrazioni da lavoro.

I parametri del bonus sono

- 1. 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2. 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

Articolo 6 - T.F.R. in busta paga

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, di percepire la quota maturata al netto del contributo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. In caso di mancata espressione della volontà resta fermo quanto stabilito dalla norma vigente.

Articolo 7 – Crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta della misura del 25 % delle spese effettuate in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

<u>Articolo 12 – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato</u>

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con rifermento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti d'apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con l'esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

E' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e ferma restando la maturazione dei trattamenti pensionistici per il lavoratore.

A chi spetta: datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo)

Tipologia di contratti: nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti d'apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1º gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015

Esclusioni: lavoratori che nei sei mesi precedenti all'assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero non è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Sarà cura dello Studio, una volta conclusosi l'iter legislativo e reso noto il testo definitivo della Legge di Stabilità, informare i Clienti delle novità e dei cambiamenti che entreranno in vigore.